

**Ricorso di Alexander Just contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 marzo 2004**

(Causa T-91/04)

(2004/C 106/156)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 3 marzo 2004 il sig. Alexander Just, Hoeilaart (Belgio), rappresentato dall'avv. G. Lebitsch, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/2/02 del 22 aprile 2003 con cui il ricorrente non è stato ammesso, sul fondamento del risultato ottenuto ai test di preselezione, alla fase successiva del concorso;
- annullare la decisione della commissione giudicatrice presso l'autorità che ha il potere di nomina del 25 novembre 2003 in merito al reclamo presentato dal ricorrente l'11 luglio 2003 ex art. 90, n. 2, dello Statuto;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente ha partecipato ai test di preselezione al concorso COM/A/2/02 diretto alla costituzione di una riserva di assunzione per amministratrici/amministratori aggiunti nel settore «Ambiente». La commissione giudicatrice gli ha comunicato che il risultato globale da lui ottenuto nell'insieme dei test non era sufficiente a consentirgli l'ammissione alla fase successiva del concorso. A sostegno del ricorso il ricorrente fa valere che alcune tra le questioni del test «a)» erano errate. Se tali questioni fossero state annullate, il ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio necessario per essere ammesso alla fase successiva.

**Ricorso presentato il 4 marzo 2004 dal sig. Theodoros Kallianos contro la Commissione delle Comunità europee**

(Causa T- 93/04)

(2004/C 106/157)

(lingua processuale: il francese)

Il 4 marzo 2004 il sig. Theodoros Kallianos, residente in Kraainem (Belgio), rappresentato dall'avv. Guy Archambeau, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'APN 2 dicembre 2003, che risponde al reclamo del sig. Kallianos n. R/335/03 del 2 luglio 2003;
- invitare la Commissione a rimborsare al sig. Kallianos tutti i pagamenti e prelievi che essa ha effettuato senza titolo né diritto sugli importi delle remunerazioni del sig. Kallianos successivamente alla data della sentenza di divorzio n. 2179/1999 pronunciata dal Tribunale di primo grado di Atene l'8 marzo 1999, compresa l'indicizzazione dell'assegno alimentare non dovuto decisa unilateralmente il 18 settembre 2002 dai servizi della Commissione (PMO), o quanto meno dopo la sentenza della Corte di cassazione di Grecia n. 203/2003 e emanata il 7 febbraio 2003, della quale la Commissione aveva conoscenza;
- condannare la Commissione a pagare alla ricorrente la somma pari al 20 % dell'importo del rimborso supra menzionato a titolo di risarcimento dei danni morali, pecuniari e patrimoniali, comprese le spese di difesa;
- condannare la Commissione a pagare le spese del procedimento di notifica mediante ufficiale giudiziario, comprese le spese di traduzione in francese delle sentenze greche, documenti già messi a sua disposizione in tempo utile, ovvero la somma di EUR 1500;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

*Motivi principali argomenti:*

Il ricorrente è dipendente della Commissione. A seguito di un'ordinanza del Tribunale di primo grado di Bruxelles che stabilisce un assegno alimentare a favore della moglie del ricorrente, i servizi competenti della Commissione hanno proceduto a prelievi sulle remunerazioni di quest'ultimo. Con il suo ricorso il ricorrente contesta i detti prelievi deducendo un errore di diritto e di fatto, l'assenza di un titolo esecutivo per giustificare i detti prelievi, nonché una violazione del regolamento n. 1347/2000 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19)